

Publicato il 09/08/2023

**N. 13229/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 12446/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12446 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Plati', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- del decreto del Ministro dell'Interno in data 8 agosto 2016, notificato in

data 12 agosto 2016, con cui il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale con divieto di rientro in Italia prima che siano decorsi dieci anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il decreto del Ministro dell'Interno Prot.-OMISSIS-con cui è stato disposto l'allontanamento del medesimo dal territorio dello Stato, facendo valere un unico motivo di ricorso, così rubricato:

*Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione art. 3 D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge n. 155/2005; Violazione e/o falsa applicazione art. 20, comma 2, D.Lgs. 30/2007; Violazione e/o falsa applicazione art. 9, comma 11, d.lgs. 286/1998 (c.d. T.U. immigrazione); Violazione art. 3 L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, difetto e falsità dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà.*

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 16 maggio 2023 e quindi trattenuto in decisione.

4. Il predetto allontanamento è stato disposto sulla base della seguente motivazione:

*“ESAMINATI gli atti d'ufficio, dai quali emerge che il cittadino -OMISSIS-, è padre di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, cittadini italiani;*

*LETTO l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;*

*RAVVISATA l'irrilevanza di quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, comma 2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;*

*PRESO ATTO che -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Assise di Appello di -OMISSIS- alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione, per -OMISSIS-*

*PRESO ATTO che lo stesso, nonostante la pronuncia della Corte di Cassazione -OMISSIS- che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di -OMISSIS-, confermando il solo reato di -OMISSIS-*

*PRESO ATTO che -OMISSIS- ha ricercato ed esaminato in internet video prodotti da -OMISSIS-;*

*PRESO ATTO dei contatti del medesimo con -OMISSIS-*

*PRESO ATTO che durante il periodo di detenzione, lo stesso ha dato luogo a più episodi di violenza, manifestando insofferenza verso l'autorità;*

*VALUTATO che -OMISSIS-, benché sia in Italia dal 1993 e sia in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge di cittadina italiana, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- e scaduto il 16 febbraio 2016, non risulta inserito nel contesto sociale di riferimento;*

*RITENUTO che la presenza in Italia del predetto cittadino -OMISSIS- costituisca una minaccia per la sicurezza dello Stato e che possa agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;*

*RILEVATO che la durata del soggiorno in Italia del-OMISSIS-, la sua età, la sua situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, il suo livello di integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami in Italia non fanno venire meno la necessità di adottare nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento;*

*RAVVISATO che, anche dalla valutazione dei parametri di cui all'articolo 9, comma 11, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, nonché di quanto previsto dalla Direttiva 2008/115/CE, non viene meno l'esigenza di allontanare immediatamente -OMISSIS-dal territorio italiano, per le motivazioni indicate in premessa”.*

5. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia non solo la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, non potendosi a suo avviso ravvisare i presupposti per il provvedimento di espulsione – considerando anche la sentenza assolutoria -OMISSIS-in ordine al reato di cui -OMISSIS- ma altresì l'avvenuto eccesso di potere, censurando in particolare il difetto di proporzionalità che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. E' necessario preliminarmente osservare che al caso in esame si applicano in modo specifico le disposizioni del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante il titolo “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, il quale all'art. 3 prevede che: “*Oltre a quanto previsto*

*dagli artt. 9, comma 5, e 13, comma 1, del D.lgs. n. 286 del 1998 il Ministro dell'Interno o, su sua delega, il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 18 della L. 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".* Tale disposizione, quindi, individua il potere dell'Amministrazione di disporre l'espulsione dello straniero ogniqualvolta vengano in rilievo comportamenti ritenuti integranti una minaccia terroristica o comunque in grado di agevolarla.

Trattandosi di potere attribuito all'organo di vertice del Ministero dell'Interno, che investe la responsabilità del Capo del Governo - nonché l'organo di vertice dell'amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri - esso costituisce senz'altro espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa, riflettendosi ciò sui limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra rispetto al provvedimento che ne costituisce esercizio. La disposizione in esame, infatti, rimette al suddetto organo ogni più ampia valutazione in ordine alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e tale valutazione può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale.

6.2. Nell'esercitare il suddetto potere, il Ministro dell'Interno procede a un'operazione di bilanciamento, avendo di mira la finalità di prevenire comportamenti o situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico.

Per tale ragione, il presupposto per l'espulsione è costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa

agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche. È dunque solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità del provvedimento.

6.3. Avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, il provvedimento di espulsione in esame non richiede che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4471/2015).

Invero, la particolare rilevanza dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, da un lato, e la connessa esigenza di "anticipazione avanzata" dell'intervento preventivo, dall'altro lato, richiedono che l'esercizio del potere in discorso avvenga non appena si profili anche il semplice pericolo che la presenza dello straniero in Italia possa dare luogo ad attività lesive per gli interessi suindicati: pericolo che spetta all'Amministrazione, in persona del suo organo di vertice, apprezzare.

Al contempo, data la natura altamente discrezionale di tale valutazione, il sindacato del giudice non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.

6.4. All'esito di tale verifica, il Collegio ritiene che nel caso di specie la valutazione dell'Amministrazione non sia censurabile.

Non può, infatti, acquisire rilievo determinante la sentenza della Corte di Cassazione, con la quale la stessa ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello per insussistenza del fatto di cui-OMISSIS- e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si richiama quanto più volte sostenuto dalla

giurisprudenza, secondo la quale, ai fini dell’emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario aver accertato in termini assoluti che vi sia il suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, n. 3886/2021; così anche T.A.R. Lazio, sez. I-ter, n. 9079/2020, secondo la quale “*l’esigenza di tutelare i beni assolutamente fondamentali sopraindicati, infatti, impone una tutela molto avanzata, che consente all’Autorità procedente di adottare la misura dell’espulsione anche sulla base del semplice sospetto, sulla base di una valutazione effettuata anche solo alla stregua di meri indizi, in cui assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza di progettualità terroristica, che possono essere ravvisati in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza che detta azione venga realizzata nell’imminenza, ma che, nel loro complesso, siano tali da fondare un giudizio che tale possibilità possa verificarsi*”).

In secondo luogo, si osserva che in ogni caso la stessa sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato -OMISSIS--OMISSIS-- rinviando ad altra sezione della Corte di Assise d’Appello di -OMISSIS- esclusivamente ai fini della rideterminazione della relativa pena - proprio considerando l’attività dallo stesso perpetrata di “... -OMISSIS- -OMISSIS-” (-OMISSIS-).

La gravità di tale complessivo quadro indiziario, supportata dalle ulteriori circostanze riportate nella relazione ministeriale, dunque, è stata ragionevolmente posta dall’Amministrazione a sostegno del sospetto che la presenza del ricorrente possa costituire una minaccia per la sicurezza nazionale.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il provvedimento qui gravato risulta congruamente motivato ed in linea – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - con la disciplina dettata dall'art. 20 del D. Lgs. n. 30 del 2007, disposizione richiamata nella motivazione del provvedimento medesimo, che consente la limitazione del diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione Europea per motivi di ordine e sicurezza pubblica, oltre che per i differenti motivi di sicurezza dello Stato e per i motivi imperativi di pubblica sicurezza (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, n. 5408/2022).

6.5. Risulta, inoltre, priva di pregio la censura relativa all'assenza di proporzionalità, laddove a fronte della sicurezza nazionale, presidio dell'ordinamento democratico che caratterizza l'attuale struttura dei paesi europei, l'interesse di un cittadino extra-comunitario a vivere in Italia, ivi compreso il diritto all'unità familiare, non può che avere carattere recessivo, ove si abbiano fondati sospetti di una minaccia per lo stesso Stato e per la sua comunità.

6.6. Al contempo, sempre avendo riguardo alla preminenza dell'interesse al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, parimenti infondata appare la censura relativa all'inidoneità degli elementi richiamati nel provvedimento ministeriale a giustificare l'emissione del provvedimento impugnato.

Invero, proprio in ragione della natura squisitamente preventiva del potere in discorso, può accadere che le fonti di prova dell'esistenza di tale pericolo assumano carattere frammentario e particellare - tali cioè che, isolatamente considerate, possano apparire prive di significato indiziante – consentendo tuttavia, alla luce di una valutazione complessiva, di pervenire ad una conclusione logicamente attendibile in



ordine al rischio che la presenza dello straniero in Italia possa comportare per la tutela della sicurezza dello Stato (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, n. 8314/2021, secondo cui “*la natura del pericolo alla cui prevenzione è finalizzato il potere di espulsione, così come la particolare delicatezza degli interessi coinvolti, rendono sufficienti, ai fini dimostrativi dello stesso, anche semplici elementi indiziari che, complessivamente valutati, denotino che la presenza dello straniero in Italia possa costituire il veicolo per la commissione di azioni atte a mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini*”).

7. Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene conclusivamente che l’esercizio del potere e il provvedimento del Ministero impugnato siano immuni da evidenti vizi di legittimità, in termini di illogicità o irragionevolezza della motivazione, rilevabili ad opera del giudice amministrativo. Il provvedimento ha, infatti, chiaramente rappresentato, entro i limiti consentiti dalla segretezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione, ragioni sufficienti a giustificare l’espulsione del ricorrente.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari

a € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti indicati in motivazione, nonché della data della sentenza della Corte di cassazione ivi menzionata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Francesco Arzillo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.